

864. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo:

1.1) la parola: «70» e' sostituita dalla seguente: «60»;

1.2) le parole: «per l'erogazione di contributi»

sono

sostituite dalle seguenti: «per l'assegnazione in gestione di risorse»;

1.3) la parola: «confidi» e' sostituita dalla seguente: «Confidi»;

1.4) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

1.5) le parole: «a favore delle» sono sostituite dalle seguenti «assegnato in gestione alle»;

1.6) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il rilascio delle garanzie disciplinate al comma 6»;

2) dopo il secondo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«I contributi del Fondo devono essere accreditati su specifici conti,

separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e

associazioni assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso

una o piu' banche. Tali conti costituiscono patrimoni distinti a

tutti gli effetti di quelli dei Confidi e delle fondazioni e

associazioni assegnatari»;

b) al comma 2:

1) all'alinea:

1.1) dopo le parole: «i contributi» sono aggiunte le

seguenti: «ai Confidi»;

1.2) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le

seguenti: «sono destinati alla concessione di una garanzia, a prima

richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per

cento alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui

all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

per operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in

situazione di elevato rischio finanziario. Detti contributi»;

2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) che si tratti di soggetti garanti autorizzati, ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del decreto del Ministro

dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, ad operare con il Fondo di

garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma

100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati

dai fondi rischi ordinari, destinati alla concessione di una

garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e

irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche e agli istituti di

credito che concedono finanziamenti a medio termine o effettuano

operazioni di liquidita', compreso l'incremento di linee di credito a

breve termine, a favore delle piccole e medie imprese in situazione

di elevato rischio finanziario, individuata mediante un giudizio

sintetico sulla probabilita' di insolvenza, ad un anno, dell'impresa

beneficiaria, in misura non inferiore al 3,6 per cento. La medesima

garanzia puo' essere concessa alle micro e piccole imprese in

situazione di elevato rischio finanziario per operazioni di

rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di

sospensione delle rate su operazioni esistenti purché il nuovo

finanziamento, se e' concesso dalla stessa banca o da una banca

appartenente allo stesso gruppo bancario, preveda l'erogazione al

medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno

pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del

finanziamento oggetto di rinegoziazione;

c) che i contributi di cui al comma 1 possano essere cumulati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati»;

c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una

quota dei contributi di cui al comma 1 puo' essere utilizzata dai

Confidi, entro il limite del 40 per cento dell'ammontare del loro

speciale fondo antiusura al 31 dicembre dell'anno precedente, anche

per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione

di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in

situazione di elevato rischio finanziario, come definita al comma 2,

lettera b), a condizione che:

a) almeno il 20 per cento dell'importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali il Confidi non puo' giovare di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;

b) i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti nonche' la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi»;

d) al comma 6:

1) al primo periodo, dopo le parole: «dell'usura» sono inserite le seguenti: «, a valere sulle risorse loro assegnate in gestione ai sensi del comma 1,», dopo le parole: «prestano garanzie» sono inserite le seguenti: «, a prima richiesta, esplicite, incondizionate

e irrevocabili,» e dopo le parole: «alle banche ed agli intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «nonche' ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,»;

2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I contributi alle fondazioni e associazioni di cui al comma 1 sono cumulabili, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati»;

e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. Gli interventi di garanzia di cui al comma 2 e al comma 6 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita', ivi compresa la percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che i garanti dovranno porre in essere per ciascuna operazione, da stabilire con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 10-bis. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

f) al comma 8, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

g) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, emana disposizioni attuative del presente articolo.

10-ter. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, dallo scioglimento, dalla liquidazione o dalla cancellazione dagli elenchi, nonché nel caso di gravi irregolarità nella gestione dei contributi assegnati, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del medesimo Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione deve avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

10-quater. Per la gestione dell'intervento nonché per il monitoraggio e il controllo dei contributi concessi ai sensi del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi della società Consap SpA, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con oneri posti a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025».